

PN FEAMPA


ITALIA 2021/2027

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

AZIONE

*“Transizione energetica e mitigazione degli
impatti ambientali delle attività di
acquacoltura”*

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Documento	Scheda di Azione
Versione	1
Approvazione	Tavolo Istituzionale
Data	XX/XX/XXXX
Codice intervento	221303
Articolo del Reg. (UE) 2021/1139	Art. 27
Programma	2021IT14FMPR001 Approvato in data 03/11/2022 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2022) 8023 final

INDICE

1	QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO	5
2	OBIETTIVO SPECIFICO	5
3	FINALITA' DELL'AZIONE	5
4	SCHEDA DI INTERVENTO:	6
4.1	AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE	6
4.2	INTERVENTI AMMISSIBILI	6
4.3	OPERAZIONI ATTIVATE	7
4.4	APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO	8
4.5	SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO	8
4.6	MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO	8
4.7	I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO	9
4.8	DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO	11
4.9	SPESE AMMISSIBILI	11
4.10	SPESE NON AMMISSIBILI	17
4.11	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	17
4.12	MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA	17
4.13	USO DI STRUMENTI FINANZIARI	18
4.14	CRITERI DI SELEZIONE	18
4.15	NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE	21
4.16	INDICATORI DI RISULTATO	26
4.17	COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE	27
4.18	VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE	27
4.19	OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO	27
4.20	NOTE	28

DEFINIZIONI

- “Acquacoltura”: l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta
- “Codice operazione” - I codici delle 66 operazioni ammesse e le relative definizioni sono riportate nella Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79
- “Impresa acquicola”- un'impresa che esegue una o più attività connesse all'acquacoltura ;
- “Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell'Allegato IV del Reg.(UE) 2021/1139
- “Investimento”- per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all'esecuzione di lavori, all'acquisto di attrezzature e di servizi
- “Operazione”- Una o più operazioni riportate nella Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79
- PNSA - Piano Nazionale Strategico Acquacoltura
- “Soggetto attuatore dell'intervento” - L'Adg ovvero gli OO.II.
- SNAI- La Strategia Nazionale delle Aree Interne

1 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO

Tabella 1: quadro di riferimento dell'intervento

Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	2- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE
Obiettivo Specifico	2.1- Promuovere attività di acquacoltura sostenibile in particolare rafforzando la competitività della produzione e assicurando che le attività siano sostenibili sotto il profilo ambientale nel lungo termine
Azione	<i>Transizione energetica e mitigazione degli impatti ambientali delle attività di acquacoltura</i>
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	3- Contributo alla neutralità climatica
Operazioni-Tabella 7 Reg.(UE) 2022/79	Codici operazioni: 1, 2, 21,32,56
Modalità attuativa	Titolarità/Regia
Competenza	Autorità di Gestione/Organismi Intermedi

2 OBIETTIVO SPECIFICO

In linea con gli obiettivi del *Green Deal* europeo, della strategia *Farm to Fork*, della *Biodiversity strategy for 2030*, dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne e con le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE, le azioni dell'OS 2.1 sono conformi ai Macroobiettivi (MO) 1, 2 e 3 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura e potranno contribuire all'attuazione delle sue linee strategiche.

Le azioni sosterranno la protezione di tutte le forme di acqua, il ripristino degli ecosistemi, la riduzione dell'inquinamento e l'uso sostenibile delle acque in linea con la Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE).

3 FINALITÀ DELL'AZIONE

La finalità dell'azione "*Transizione energetica e mitigazione degli impatti ambientali delle attività di acquacoltura*" è quella ridurre le pressioni ambientali dovute all'acquacoltura consolidandola come attività produttiva ad alta ecocompatibilità sostenendo le linee 1 e 8 del MO3 del PNSA

In particolare si favoriranno investimenti per:

- l'aumento dell'efficienza energetica e la riduzione dei consumi energetici dei sistemi di acquacoltura (investimenti per impianti ed imbarcazioni a supporto).

L'azione, attraverso l'intervento "*Transizione energetica e mitigazione degli impatti ambientali delle attività di acquacoltura*" attiva le operazioni riportate nella tabella che segue:

Tabella 2: Operazioni attivabili dall'intervento

Cod Intervento	Intervento	Operazioni attivabili
221303	Contributo alla neutralità climatica	1-Investimenti nella riduzione del consumo energetico e nell'efficienza energetica 2-Investimenti in sistemi di energia rinnovabile 21- Studi e ricerche 32-Investimenti produttivi per l'acquacoltura sostenibile 56- Progetti pilota

4 SCHEDA DI INTERVENTO:

221303- CONTRIBUTO ALLA NEUTRALITÀ CLIMATICA

4.1 AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

L'azione prevista all'interno di questo obiettivo specifico sarà diretta a tutti i territori regionali costieri potenzialmente vocati o su cui già insistono allevamenti in acque salate e salmastre, nonché nei territori regionali in cui è attivo il settore dell'allevamento in acqua dolce.

4.2 ATTIVITA' AMMISSIBILI

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso il seguente obiettivo specifico:

“promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale”.

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso la realizzazione di investimenti di efficientamento energetico e/o uso di energie rinnovabili per migliorare le prestazioni ambientali e la transizione energetica delle attività di acquacoltura; il sostegno del FEAMPA 21-27 sosterrà investimenti per:

- sviluppo di sistemi di produzione a maggior efficienza energetica;
- investimenti per riduzione dei costi energetici e dell'impronta di carbonio: uso di fonti rinnovabili in combinazione con sistemi di ricircolo, tecnologie e pratiche produttive,

approccio circolare alla gestione dei rifiuti anche relativamente alle imbarcazioni (attrezzature, tecnologie) a supporto delle attività;

- investimenti (realizzazione e/o ammodernamento delle unità produttive) nelle fasi di produzione, operazioni a terra, processi di post-raccolta;

4.3 OPERAZIONI ATTIVABILI

L'intervento può attivare una o più operazioni, tra quelle riportate nella tabella 2. Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivate dall'intervento:

1- Investimenti nella riduzione del consumo energetico e nell'efficienza energetica

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l'ottimizzazione del consumo energetico e per la sua riduzione nella gestione degli impianti acquicoli sia in mare che in terra ferma (es: sistemi di illuminazione, apparati motore, apparecchiature di pompaggio, impianti idraulici, impianti di riscaldamento e refrigerazione);

2- Investimenti in sistemi di energia rinnovabile

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l'utilizzo di energie rinnovabili negli impianti acquicoli (es: tecnologie come fotovoltaico, solare, termico, idraulico, eolico);

21-Studi e ricerche

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà lo sviluppo di tecnologie per la produzione di energia green al fine di rendere gli allevamenti sempre più energeticamente autosufficienti, la ricerca di nuovi materiali per sostituire efficacemente l'uso delle plastiche negli allevamenti, la ricerca e lo sviluppo dell'ottimizzazione dell'efficienza di tutte le tipologie di motori utilizzati in acquacoltura e dell'efficacia e della fattibilità tecnica ed economica di alternative ai combustibili fossili.

32-Investimenti produttivi per l'acquacoltura sostenibile

L'operazione è incentrata sul sostegno ad iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il settore acquacoltura sostenibile, nell'ottica della mitigazione degli impatti ambientali delle attività di acquacoltura. A tal fine l'operazione sostiene l'adeguamento e/o la realizzazione di nuovi impianti finalizzati a renderli più sostenibili. In particolare si sosterranno:

- investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica ed alla promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia.

Sono altresì ammessi investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio degli impianti acquicoli per interventi (ammodernamento o ristrutturazioni) ed attrezzature a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e a migliorare l'efficienza energetica .

Si specifica che tra le attività di acquacoltura rientrano tutte le tipologie di acquacoltura quale ad esempio quella in mare, in terra ferma compresa quella realizzata in vasche, nelle valli, nei laghi, in fiumi e nelle lagune.

56-Progetti pilota

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà lo sviluppo di progetti pilota che concorrono a contenere l'impatto dei cambiamenti climatici con ricadute positive in termini di sostenibilità, compatibilità ed efficienza energetica (es: uso energie rinnovabili, contenimento dell'impatto ambientale dei reflui).

4.4 APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO

L'azione attua quanto previsto dall'art.27 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che *“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE”*. Pertanto, l'attuazione di questo intervento non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato⁷.

4.5 SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono:

- Micro e PMI del settore acquicolo¹;
- Associazioni ed Organizzazioni del settore dell'acquacoltura riconosciute dallo Stato membro di cui all'art.2, lettera c) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3 agosto 2017;
- Organizzazioni di produttori e loro Associazioni riconosciuti ai sensi del Reg. (UE) n. 1379/2013;
- Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001
- Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche;

4.6 MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO

L'intervento potrà essere attuato sia dall'**Autorità di Gestione**, che dagli **Organismi Intermedi**. Le procedure che potranno essere usate sono

- a Regia con emanazione di bandi ed avvisi pubblici per la selezione dei soggetti beneficiari mediante l'applicazione dei criteri di selezione di cui al paragrafo 4.14;
- a Titolarità mediante affidamento a terzi di appalti pubblici, nel rispetto delle previsioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e del D.lgs. n. 36/2023, ivi inclusi gli affidamenti in *house* e le forme di partenariato pubblico-pubblico (ad esempio accordi ex art.15 della Legge 241 del 1990) e pubblico-privato ivi previste.

–

¹ Ai fini del presente documento si definisce *Impresa acquicola* un'impresa che esegue una o più attività connesse con l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta

4.7 I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità per gli interventi realizzati con procedura a Titolarità e a Regia dall'Autorità di Gestione ovvero dagli Organismi Intermedi:

Tabella 3: Criteri di ammissibilità per le operazioni a titolarità

OPERAZIONI A TITOLARITA'
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
L'Autorità di Gestione, Organismi Intermedi ed AAPP ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE</i>
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 2.1 del FEAMPA 21-27
Le Operazioni sono coerenti la linea 8 del MO3 del PNSA

Tabella 4: Criteri di ammissibilità per le operazioni a regia

OPERAZIONI A REGIA
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Micro e PMI del settore acquicolo come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE per le operazioni codice: 1,2,21,32 e 56
Le operazioni di codice 21 e 56 devono essere realizzate in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche
Associazioni ed Organizzazioni del settore dell'acquacoltura riconosciute dallo Stato membro di cui all'art.2, lettere c) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3 agosto 2017, per le operazioni codice: 21e 56
Le operazioni devono essere realizzate in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche;
Organizzazioni di produttori e loro Associazioni riconosciuti ai sensi del Reg. (UE) n. 1379/2013, in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche per le operazioni di codice 21 e 56
Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, anche in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche per le operazioni di codice 1,2,21 e 56
Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, solo per le operazioni di codice 21e 56

Le operazioni di codice 21 e 56 potranno essere realizzate anche in collaborazione con le imprese acquicole
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente (escluse le Pubbliche Amministrazioni)
CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 2.1 del FEAMPA 21-27
Le Operazioni sono coerenti con la linea 1 ed 8 del MO3 del PNSA
L'operazione non deve produrre una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000
Nel caso in cui i bandi/avvisi sono pubblicati dagli OO.II. il richiedente il sostegno deve avere sede legale ovvero operativa nella Regione in cui ricade l'O.I. che ha emanato il bando
Gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o di costruzione di nuove imprese acquicole sono coerenti con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg (UE) n. 1380/2013)
CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg.(UE) 2021/1139

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria

L'AdG e gli OO.II. potranno inserire ulteriori criteri di ammissibilità ritenuti importanti ai fini dell'ammissibilità dei soggetti e delle operazioni previsti negli avvisi.

Di seguito si riporta una tabella in cui è individuata la modalità di attivazione dell'intervento per operazioni:

Tabella 5: Modalità attuative dell'intervento

CODICE	OPERAZIONE	TITOLARITA'	REGIA
1	Investimenti nella riduzione del consumo energetico e nell'efficienza energetica	SI	SI
2	Investimenti in sistemi di energia rinnovabile	SI	SI
21	Studi e ricerche	SI	SI
32	Investimenti produttivi per l'acquacoltura sostenibile	SI	SI
56	Progetti pilota	SI	SI

4.8 DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

L'intervento potrà essere attivato sia dall'Autorità di Gestione che dagli OO.II. soggetti delegati alla gestione di parte degli interventi del PN-FEAMPA 21-27.

Di seguito la documentazione minima richiesta per l'accesso al bando:

- Relazione tecnica del progetto/operazione in cui devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato, ecc.

In aggiunta a quanto sopra, il richiedente è tenuto a produrre:

- documentazione dei tre preventivi per la fornitura di beni e/o servizi corredati da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione con allegata relazione a firma del legale rappresentante relativa alla scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura; nel caso di effettiva sussistenza di esclusiva e/o la carenza di ditte concorrenti, occorrerà relazione rappresentante relativa alla scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura deve essere firmata dal tecnico progettista;
- documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente l'istanza, che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione dei preventivi, ecc.;
- qualora il richiedente o suo legale rappresentante, ovvero del legale rappresentante del soggetto capofila in caso di domanda presentata in forma collettiva, non firmi digitalmente i documenti di sua competenza, occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- qualora il tecnico progettista non firmi digitalmente i documenti di sua competenza occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- dichiarazione del rappresentante legale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che nell'anno in corso non si è beneficiato di alcun sostegno per lo stesso tipo di intervento di cui all'operazione di codice 10 comma 2

4.9 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza. Sono riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute dopo il 01/01/2021 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza, come stabilito dall'art.63 del Reg.(UE) n.2021/1060, fermo restando l'ammissibilità della stessa.

Nell'ambito delle operazioni di cui al paragrafo 4.3 le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) l'esecuzione di lavori;
- b) l'acquisizione di beni e servizi;
- c) l'acquisto di terreni;

- d) l'acquisto di edifici
- e) locazione finanziaria
- f) ammortamenti
- g) l'imposta sul valore aggiunto
- h) le spese generali

Di seguito si riportano le condizioni generali di ammissibilità delle categorie di spese di cui alle lettere da a) a h) sopra elencate

Lavori

Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente per le operazioni di codice 12,19,20,27,32,56 e 66 coerenti con l'operazione e nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa dal Prezziario approvato dal soggetto attuatore, vigente al momento della pubblicazione del bando. Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'operazione nel suo complesso, redatto dal tecnico progettista.

Per le categorie di lavori non riportate nel Prezziario del soggetto attuatore, sono ammissibili i c.d. "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezziario del soggetto attuatore vigente. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita analisi prezzi sottoscritta ovvero perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato.

Il soggetto attuatore potrà comunque richiedere n.3 preventivi per l'affidamento dei lavori, fermo restando i prezzi massimi previsti dal prezziario. Inoltre, i lavori previsti nel progetto non possono essere realizzati da ditte che hanno in comune con il richiedente le seguenti figure: rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta. I preventivi presentati devono essere in corso di validità.

Beni e servizi

Per l'acquisizione di beni e servizi il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata. I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni.

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto a presentare preventivi afferenti ad almeno tre (3) diversi operatori economici, salvo i casi in cui è d'obbligo applicare il codice dei contratti. La richiesta di preventivo va corredata da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione. I preventivi presentati devono essere in corso di validità.

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiedi una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa e comprovata, ai sensi di legge, dal richiedente.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

Segue una lista indicativa ma non esaustiva delle spese ammissibili relativi a beni e servizi:

- investimenti in attrezzature tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- check-up tecnologici, sperimentazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto di ricerca;
- investimenti per l'installazione di impianti multitrofici integrati;
- investimenti per l'installazione di sistemi a ricircolo;
- sviluppo di progetti pilota;
- opere murarie ed impiantistiche strettamente inerenti il progetto;
- conversione di allevamenti in policoltura;
- adesione a sistemi di certificazione ambientale e di ecogestione (ad esempio EMAS);
- investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura che comportano una riduzione delle emissioni inquinanti (es. sostituzione motore a scoppio con elettrico, alimentazione solare, ecc.)
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico;²
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, etc (ad es. verifiche strutturali e valutazione consumi energetici) ;
- acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici alimentati ad energia elettrica
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione di *report*, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);

² Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa.

- nel caso di noleggio di imbarcazioni, anche in uso alle imprese acquicole, per la raccolta di campioni, per il monitoraggio dei parametri di interesse, ovvero per la raccolta delle specie dannose o invasive. Queste devono essere autorizzate alla raccolta delle specie oggetto di prelievo ed il valore del nolo potrà essere parametrato rispetto al consumo del carburante, al numero delle unità imbarcate/presenti a bordo ed al tempo di utilizzo per finalità di ricerca e studio;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;

Terreni

- 1) L'acquisto di terreni è spesa ammissibile sono per l'operazione di codice 32 alle seguenti condizioni:
 - a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
 - b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, mentre per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 per cento;
 - c) a presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.
- 2) La lettera b) del comma 1 non si applica nel caso di operazioni relative alla conservazione dell'ambiente, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi;
 - b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato;
 - c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati;
 - d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

Edifici

- 1) L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici del FEAMPA, costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni che:
 - a) sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata
 - b) la perizia giurata di cui alla precedente lettera a) espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
 - c) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
 - d) l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione;
 - e) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.

Locazione finanziaria

- 1) Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al contributo alle seguenti condizioni:
- a) nel caso in cui il beneficiario sia il concedente:
1. il sostegno è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
 2. i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
 3. in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;
 4. l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al sostegno; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
 5. non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero 4., tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
 6. l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
 7. il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;
- b) nel caso in cui il beneficiario sia l'utilizzatore:
1. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
 2. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
 3. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
 4. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; e' onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo piu' economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo,

quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;

- c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

Ammortamenti

Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture, calcolate conformemente alla normativa vigente, sono ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2021/1060.

Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iv), del regolamento (UE) n. 2021/1060.

Spese generali

Si tratta di spese collegate all'operazione/i finanziata/e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; trattasi di spese ente ed ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente azione/intervento:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- spese per la costituzione di ATI/ATS etc
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie e le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- i costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.);
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni;
- spese di materiale di consumo per la realizzazione dell'intervento entro i limiti del costo unitario previsto per legge;

- spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Opzioni di costo standard (OCS)

In relazione alla tipologia di investimenti il beneficiario dell'operazione potrà far ricorso, anche in deroga a quanto sopra stabilito, a tutte le tipologie di OCS adottate dall'AdG coerenti con le operazioni attivate, le cui modalità di utilizzo sono riportate nella metodologia di OCS e nelle linee guida sulle spese ammissibili.

4.10 SPESE NON AMMISSIBILI

- 1) Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno del Reg.(UE) 2021/1139 ed in particolare dell'art.13.
- 2) Non sono ammissibili i seguenti altri costi:
 - a) i deprezzamenti e le passività;
 - b) gli interessi di mora;
 - c) le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.
- 3) Ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

4.11 SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

L'AdG e gli OO.II. negli avvisi o bandi emanati potranno inserire una spesa massima ammissibile sia per tipologia di operazione che complessivamente in relazione alla dotazione prevista dal proprio piano finanziario-

4.12 MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportati nell'Allegato III "*ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE*" del Reg. (UE) 2021/1139.

1. L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale ammissibile al beneficio
2. In deroga al punto 1. aliquote massime specifiche di intensità di aiuto sono riportate nella Tabella 5 di seguito riportate

Tabella 6: Intensità dell'aiuto applicabili all'intervento

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
8	Operazioni per le quali il beneficiario è un organismo pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora il sostegno sia erogato per la gestione di tali servizi	100
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
15	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali	75
17	Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI	60
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alle righe 14,15,17,18 e 19 della Tabella 6 si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto, così come previsto all'art.41 del Reg.(UE) 2021/1139. Maggiori informazioni sono riportate nel capitolo 4.20

4.13 USO DI STRUMENTI FINANZIARI

Gli SF contribuiscono a superare le debolezze economiche e di networking, con meccanismi di leva per lo sviluppo del settore, introducendo priorità nell'utilizzo del fondo perduto su interventi con una migliore tassonomia UE. Si adotteranno strumenti che favoriscono l'accesso al credito e interventi non sostenibili dai singoli operatori ma comunque bancabili per le operazioni di codice 1,2,32.

4.14 CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue.

Tabella 7: Criteri di selezione dell'intervento per le operazioni a titolarità

OPERAZIONE A TITOLARITÀ				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza (Q1) con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 3, del PN FEAMPA 21-27	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min		
Q2	Livello di innovazione tecnologica rivolta alla transizione green o alla resilienza (Q2)	Q2=SI C=1 Q2=NO C=0		
Q3	L'iniziativa tutela la componente femminile prevedendo specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di vita lavorativa/familiare (Q3)	Q3=SI C=1 Q3=NO C=0		

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Q4	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale (Q4)	Q4=SI C=1 Q4=NO C=0		
Q5	L'iniziativa prevede azioni per le quali è garantita la parità di genere (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0		
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0		
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0		
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0		
TOTALE			100	

Tabella 8: Criteri di selezione dell'intervento per le operazioni a regia

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T2=SI C=1		
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Media C=Min		
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0		
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0		
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4=Max C=1		
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 R5=Max C=1		
SR6	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS) (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0		
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Q1	Coerenza (Q1) con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 3, del PN FEAMPA 21-27	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min		
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti green o per la resilienza (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento		
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per le donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0\% \leq PD \leq 50\%$ C=PD/0,5*PT PD>50% C=1		
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per i giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$0\% \leq PG < 50\%$ C=PG/PT PG>50% C=1		
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0		
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0		
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0		
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0		
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=Max C=1		
SO2	L'iniziativa è attuata da nuova impresa (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1		
SO3	Costi di investimenti per la transizione green attraverso l'ammodernamento, l'adeguamento e la ristrutturazione degli impianti produttivi per l'aumento dell'efficientamento energetico e la conversione delle imprese acquisite verso fonti rinnovabili di energia (SO3)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento		
SO4	Costi di investimenti per acquisto di macchinari e attrezzature chiaramente connessi all'attività di progetto per l'aumento dell'efficientamento energetico e la conversione delle imprese acquisite verso fonti rinnovabili di energia (SO4)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento		
SO5	Costi di investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura per interventi (ammodernamento o ristrutturazioni) ed attrezzature a bordo per l'efficientamento energetico e la conversione verso fonti rinnovabili di energia (SO5)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento		
SO6	Costi di investimenti riguardanti Studi e ricerche sull'efficientamento energetico degli impianti (SO6)	C=Costo investimento per studi e ricerche/Costo totale dell'investimento		

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

SO7	Costi di investimenti riguardanti progetti pilota sull'efficientamento energetico degli impianti (SO7)	C=Costo investimento per progetti pilota /Costo totale dell'investimento		
SO8	Quantità di energia prodotta con fonti rinnovabili previsti a seguito della realizzazione dell'iniziativa (SO8)	kWh/kWh Tot		
SO9	L'iniziativa prevede la sostituzione di motori endotermici con quelli elettrici (SO9)	O9=1 C=0,5 O9=MAX C=1		
SO10	L'iniziativa prevede la connessione dell'impianto ad una <i>smart grid</i> (SO10)	O10=NO C=0 O10=SI C=1		
TOTALE			100	

La metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento generale sui *Criteri di selezione* approvato con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza avviata il 12 aprile 2023 e conclusa il 10 maggio 2023.

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) può essere compreso tra “0” (il valore “0” potrà essere assegnato solo qualora il criterio non è applicabile alle iniziative attivate dall'avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale. Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo P pari o superiore a 40. In relazione alla tipologia di intervento di seguito si riportano alcuni parametri di valutazione obbligatori da utilizzare nei bandi/avvisi e il relativo peso minimo da utilizzare:

Tabella 9: Criteri di valutazione e relativi valori minimi dei pesi obbligatori

Codice	Criteri di selezione delle operazioni	Peso minimo
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'intervento del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 3, del PN FEAMPA 21-27	10
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti green o per la resilienza a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	10
SO3	Costi di investimenti per la transizione green attraverso l'ammodernamento, l'adeguamento e la ristrutturazione degli impianti produttivi per l'aumento dell'efficientamento energetico e la conversione delle imprese acquisite verso fonti rinnovabili di energia	5
SO8	Quantità di energia prodotta con fonti rinnovabili previsti a seguito della realizzazione dell'iniziativa	10
SO9	L'iniziativa prevede la sostituzione di motori endotermici con quelli elettrici	5

4.15 NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE

Di seguito si riportano delle note per l'applicazione di ciascun criterio di selezione di cui capitolo 4.14

Tabella 10: Nota metodologica ai criteri di selezione per le operazioni a titolarità

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 3, del PN FEAMPA 21-27	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente con due linee strategiche e basso con una sola linea strategica tra quelle attivate dall'intervento ed in particolare con le linee 1 e 8 del MO3 del PNSA
Q2	Livello di innovazione tecnologica rivolta alla transizione green o alla resilienza	Il criterio valuta la presenza di investimenti in innovazione tecnologica nel campo della transizione green e nella resilienza
Q3	L'iniziativa tutela la componente femminile prevedendo specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di vita lavorativa/familiare	Il beneficiario prevede strumenti di modulazione flessibile dei tempi e degli orari di lavoro e altri strumenti di sostegno all'organizzazione del lavoro e alle esigenze di conciliazione nel rispetto dei diritti e delle esigenze delle donne e per sostenere l'occupazione femminile
Q4	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>)
Q5	L'iniziativa prevede azioni per le quali è garantita la parità di genere	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative rientranti in almeno una delle 5 priorità presenti nella Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla SNAI (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI)
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o Strategie macroregionali

Tabella 11: Nota metodologica ai criteri di selezione

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile,	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN **FEAMPA**ITALIA 2021/2027

	ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europa n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha avviato processi, impegni e misurazioni delle proprie attività di inclusione sociale da valutare ad esempio da bilancio o rendiconto della responsabilità sociale del richiedente, oppure la previsione (o già realizzato) di corsi di formazione finalizzati a creare un ambiente favorevole per l'inclusione sociale. .
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo. Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0$ $ULA=0$; $C=0,25$ $0<ULA\leq 1$; $C=0,50$ $1<ULA\leq 2$; $C=0,75$ $2<ULA\leq 3$; $C=1$ $ULA>3$
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato	Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0$ $R5=1$; $C=0,25$ $1<R5\leq 2$; $C=0,50$ $2<R5\leq 3$; $C=0,75$ $3<R5\leq 4$; $C=1$ $R5>4$

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

SR6	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS)	Il coefficiente C assume valore pari ad 1 se l'impresa richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica ai sensi del Reg.(UE) 2018/484 e/o di acquacoltura sostenibile ai sensi del DM del 4 febbraio 2020 n.7630, ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS) ai sensi del Reg.(CE) 2009/1221 (R6)
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 3, del PN FEAMPA 21-27	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente con due linee strategiche e basso con una sola linea strategica tra quelle attivate dall'intervento ed in particolare con le linee 1 e 8 del MO3 del PNSA
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti green o per la resilienza a carattere	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica green o per la resilienza della proposta. Il coefficiente C è dato dal rapporto tra la spesa prevista per gli investimenti green o per la resilienza sul costo totale del progetto
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per le donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per i giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>)
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla SNAI (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI)
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o Strategie macroregionali
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Numero di operazioni attivate	L'azione ed il relativo intervento prevede la possibilità di attivare n.3 operazioni: 1, 2, 32, di

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

		cui alla tabella 7 dell'allegato II del Reg.(UE) n.2022/79. Il criterio potrà essere valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione al numero di operazioni attivate ad es. 1 op, C=0; 2 op C=0,5; 3 op C=1
SO2	L'iniziativa è attuata da una nuova impresa	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, deve essere realizzata da una nuova impresa, identificata con l'apertura della partita IVA; per nuova impresa dovrà intendersi quelle di nuova costituzione, ovvero quelle costituite da meno di 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza
SO3	Costi di investimenti per la transizione green attraverso l'ammodernamento, l'adeguamento e la ristrutturazione degli impianti produttivi per l'aumento dell'efficientamento energetico e la conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti legati alla transizione green e chiaramente connessi all'attività di progetto rispetto al costo totale dell'investimento.
SO4	Costi di investimenti per acquisto di macchinari e attrezzature chiaramente connessi all'attività di progetto per l'aumento dell'efficientamento energetico e la conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti in macchinari e attrezzature chiaramente connessi all'attività di progetto rispetto al costo totale dell'investimento.
SO5	Costi di investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura per interventi (ammodernamento o ristrutturazioni) ed attrezzature a bordo per l'efficientamento energetico e la conversione verso fonti rinnovabili di energia	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio e chiaramente connessi alle attività di progetto utilizzate in acquacoltura rispetto al costo totale dell'investimento.
SO6	Costi di investimenti riguardanti Studi e ricerche sull'efficientamento energetico degli impianti	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per studi e ricerche rispetto al costo totale dell'investimento
SO7	Costi di investimenti riguardanti progetti pilota sull'efficientamento energetico degli impianti	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per progetti pilota rispetto al costo totale dell'investimento
SO8	Quantità di energia prodotta con fonti rinnovabili previsti a seguito della realizzazione dell'iniziativa	Il criterio è misurato calcolando il valore del coefficiente C, quale rapporto tra l'energia proveniente da fonti rinnovabili che si produrrà a seguito della realizzazione dell'intervento, da dimostrare mediante idonea documentazione, sul fabbisogno totale dell'impresa. I valori devono essere conteggiati in kWh
SO9	L'iniziativa prevede la sostituzione di motori endotermici con quelli elettrici	Sarà assegnato al coefficiente C, qualora nel progetto è prevista la sostituzione di apparati motori di qualsiasi tipo (generatori, motori principali, motori ausiliari etc) un valore che dipende dal numero di apparati sostituiti.
SO10	L'iniziativa prevede la connessione dell'impianto ad una <i>smart grid</i>	Per ottenere il valore del coefficiente pari a 1, l'iniziativa prevede l'adesione ad una smart grid

		in qualità di utilizzatore di energia prodotta da una comunità energetica
--	--	---

4.16 INDICATORI DI RISULTATO

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 2.1 sono i seguenti:

Tabella 10: Indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN-FEAMPA 21-27

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
1,2,32	CR 10	Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute e il benessere degli animali	Numero azioni
56	CR 14	Innovazioni rese possibili	Numero di nuovi prodotti, servizi, processi, modelli imprenditoriali o metodi
1,2,32	CR 18	Consumo di energia che comporta una riduzione delle emissioni di CO2	kWh / tonnellate o litri / h
21	CR 21	Serie di dati e consulenze messi a disposizione	Numero

I soggetti attuatori dovranno provvedere a garantire la quantificazione dei dati relativi agli indicatori di risultato sopra riportati ed ove attinenti dovranno valorizzare gli indicatori sia in fase di presentazione dell'istanza, che a chiusura dell'intervento. I soggetti attuatori potranno prevedere specifici indicatori di realizzazione diretta degli interventi previsti come ad esempio: numero di percorsi formativi attivati, volume di produzione ottenuta, volume di affari etc. In questo caso per ogni indicatore si dovrà fornire l'unità di misura considerata, la quantificazione del target al 2029 e la fonte dati che sarà utilizzata per la quantificazione. Maggiori informazioni sono riportate al capitolo 4.20

4.17 COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

Tabella 11 - percentuali di contribuzione climatica ed ambientale

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE %	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
Contributo alla neutralità climatica	221303	100	100

4.18 VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.65 del Reg.(UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato regolamento

4.19 OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;

- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;
- a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale.

4.20 NOTE

Intensità di aiuto

Per uno stesso beneficiario non è possibile la selezione di un'iniziativa che comprenda operazioni con diversi tassi di intensità di aiuto, ad eccezione dei raggruppamenti ove si può anche presentare il caso di tassi di contribuzione pubblica differenti per tipologia di soggetto aderente all'iniziativa quali ad esempio un partenariato pubblico-privato.

Indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato, riportati nelle tabelle 10, dovranno essere valutati sia in fase di presentazione dell'istanza quando dovrà essere dichiarato dal richiedente il valore previsionale, che in fase di chiusura dell'operazione quando dovrà essere valorizzato il risultato raggiunto

Tabella 4: Nel caso in cui è prevista la collaborazione tra due o più soggetti, questa deve essere sostanziata con un atto formale che impegni i diversi soggetti